


I GIOVEDÌ DELLA PREVENZIONE

Sicurezza in edilizia: elementi critici, riduzione e gestione del rischio
e incentivi per il miglioramento delle imprese

Incentivare la salute e sicurezza nel settore delle costruzioni



Bando ISI: finanziamenti a fondo perduto delle spese per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro riferibili in particolare al settore delle costruzioni

Dott. Riccardo Galassi

INAIL Direzione Regionale Emilia Romagna . Contarp

Bando ISI 2020 - Progetti finanziabili

3. Progetti finanziabili

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto suddivise, per la parte relativa agli stanziamenti, in 4 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento (di cui all'Allegato 1.1) - Asse di finanziamento 1;
Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all'Allegato 1.2) - Asse di finanziamento 1;
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC) (di cui all'Allegato 2) - Asse di finanziamento 2;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all'Allegato 3) - Asse di finanziamento 3;
- Progetti per micro e piccole imprese² operanti in specifici settori di attività (di cui all'Allegato 4) - Asse di finanziamento 4.

Progetti finanziabili

I progetti finanziabili devono rispettare i seguenti criteri generali oltre a quelli specifici definiti in ciascun Allegato:

- devono essere realizzati nei luoghi di lavoro nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; qualora intervenga, dopo la presentazione della domanda, una variazione del luogo di lavoro, il progetto rimane ammissibile solo qualora sia debitamente motivata e non comporti la modifica dei parametri i cui punteggi hanno consentito il raggiungimento della prevista soglia di ammissione;
- non possono determinare un ampliamento della sede produttiva;
- non possono comportare l'acquisto di beni usati;
- devono essere riferiti alle lavorazioni che l'impresa ha già attive alla data di pubblicazione del bando.

Ammontare del finanziamento

Assi 1, 2, 3

Sull'importo delle spese ritenute ammissibili ai sensi del successivo articolo 9 è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65%.

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 Euro e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'Allegato 1.2 non è fissato il limite minimo di finanziamento.



**CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO DEL 65% FINO
A 130.000 €**



Spese **ammesse** a finanziamento

Sono ammesse a finanziamento le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, le eventuali spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza, nonché le eventuali spese tecniche, così come previste negli Allegati 1.1, 1.2, 2, 3, 4 del presente Avviso, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Le spese devono essere sostenute dall'impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell'intervento e devono essere documentate.

Le spese ammesse a finanziamento devono essere riferite a progetti non realizzati e non in corso di realizzazione alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi del successivo articolo 13.

Resta a carico del soggetto destinatario ogni onere economico nel caso in cui la propria domanda di finanziamento non si collochi in posizione utile ai fini del finanziamento nella successiva fase di inoltro online o non superi le fasi di verifica o rendicontazione, di cui ai successivi articoli.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati a corredo della domanda e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Spese non ammesse a finanziamento

Non sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto o alla sostituzione di:

- dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 74 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i;
- veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del d.lgs. n.17/2010;
- ponteggi fissi.

Non sono inoltre ammesse a finanziamento le spese relative a:

- trasporto del bene acquistato;
- consulenza per la redazione, gestione e invio telematico della domanda di finanziamento;
- adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. n.81/2008 s.m.i.;
- adempimenti obbligatori a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dal datore di lavoro;
- manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
- compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del d.lgs. n.231/2001;
- acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
- costi del personale interno (ad esempio, personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci);
- costi auto-fatturati;
- spese fatturate dai soci (persone fisiche e/o giuridiche) dell'azienda richiedente il contributo;
- interventi forniti da imprese con le quali il richiedente abbia rapporti di controllo, di partecipazione finanziaria, o amministratori, consiglieri e rappresentanti legali in comune.

Per i progetti di cui agli Allegati 1.1 (con esclusione degli interventi c, d, h), 2 o 4, nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di cui all'Allegato 1.1 – interventi c, d, h, per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell'ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

Termini di realizzazione del progetto

- In caso di ammissione al finanziamento, l'impresa deve realizzare il progetto, a pena di decadenza, entro 365 giorni decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 9 con riferimento ai progetti che hanno inizio a partire dal giorno successivo alla data di chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso.
- Entro lo stesso termine perentorio l'impresa presenterà alla sede competente la documentazione tecnica probante la realizzazione dell'intervento, prevista negli allegati tecnici di riferimento per lo specifico intervento, con le modalità previste dall'articolo 27 del presente Avviso.
- Il termine di cui sopra, relativo alla realizzazione del progetto, è prorogabile per un periodo non superiore a sei mesi solo su richiesta motivata dell'impresa/ente, comprovante le ragioni oggettive che hanno impedito la realizzazione del progetto nel termine annuale.

FAQ
CHIARIMENTI UFFICIALI



BANDO INAIL ISI

Modulistica disponibile a partire dall'apertura della procedura di compilazione della domanda

Moduli B

Perizia asseverata diversificata per tipologia di intervento

Esemplificativi per l'elenco degli elementi informativi richiesti dalla procedura di compilazione on line della perizia asseverata.

- Modulo B1.1 Allegato 1.1 Progetti di investimento
- Modulo B1.2 Allegato 1.2 Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
(dichiarazione)
- Modulo B2 Allegato 2 Progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)
- Modulo B3 Allegato 3 Perizia asseverata prevista per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
- Modulo B4 Allegato 4 Perizia asseverata prevista per i progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.

Allegato 1.1 – Progetti di investimento – Spese ammissibili

Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono “**spese di progetto**” tutte le spese direttamente necessarie all’intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono “**spese tecniche e assimilabili**” le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata; la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati; la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall’impresa); le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.); le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.); la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Allegato 1.1 – Progetti di investimento

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Possibile vendita e permuta di quanto è di proprietà secondo condizioni precedentemente evidenziate.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

Tipologie di intervento ammissibili di interesse per settore edile

Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alle Tipologie di intervento Sezione 3 Tabella 1

Fattore di rischio relativo a Tipologia di intervento coerente con attività aziendale (voce di tariffa selezionata in domanda) e riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Ammissibili a finanziamento le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010

Macchine da sostituire = piena proprietà dell'impresa. Alienate insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto mediante vendita o permuta presso il rivenditore se macchine immesse sul mercato successivamente a Direttiva 2006/42/CE oppure permuta presso rivenditore se macchine immesse sul mercato antecedentemente alla direttiva oppure rottamazione per macchine immesse prima della direttiva comunitaria 98/37/CE. E' in ogni caso facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite.

Sostituzione di macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:

analogo tipo, allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili, prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% per macchine immesse sul mercato successivamente direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.), prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente a direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi


Tipologie di intervento ammissibile – parte 3

Sezione 3 – Tipologia di intervento

a	Riduzione del rischio chimico
b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali
c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
e	Riduzione del rischio biologico
f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto
g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete
h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete
i	Riduzione del rischio sismico
l	Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento


Sezione 3 – Tabella punto a

	Riduzione del rischio chimico	Punti 80
a	Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi, applicabile anche per agenti chimici in polvere, diversi dalla silice libera cristallina: "Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice Libera Cristallina" http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-ASLdiModenaeReggioEConfindustriaCeramica.pdf	
OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio che prevedono l'acquisto e l'installazione di: <ul style="list-style-type: none">• impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri• cappe di aspirazione• cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura• sistemi di isolamento dell'operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.)• altre macchine e/o impianti		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di: <ul style="list-style-type: none">• riduzione del rischio legato agli "agenti cancerogeni e mutageni" presenti nel luogo di lavoro• riduzione del rischio legato agli "agenti chimici pericolosi" solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è "non basso per la sicurezza" e/o "non irrilevante per la salute dei lavoratori" (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)		
DEFINIZIONI: per "agenti chimici pericolosi" si intendono quelli così definiti ai sensi dell'art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per "agenti chimici cancerogeni e mutageni" si intendono quelli così definiti all'art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.		



Sezione 3 – Tabella punto b

b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	Punti 85
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione di:</p> <ul style="list-style-type: none">• pannelli fonoassorbenti• cabine• cappottature• schermi acustici• separazioni• silenziatori• sistemi antivibranti• trattamenti ambientali		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori al valore inferiore di azione; i progetti devono altresì contenere la stima della riduzione del rischio post operam.</p>		
<p>DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: $LEX = 80 \text{ dB(A)}$ e $p_{peak} = 112 \text{ Pa}$ (135 dB(C) riferito a $20 \mu\text{Pa}$).</p> <p>Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.</p>		



Esempio di progetto – Insonorizzazione linea selezione e smistamento rifiuti – Fattore rischio tipologia b

<p>Descrizione generale dell'intervento da realizzare in riferimento alle attività dell'impresa: Copertura della linea di selezione e smistamento manuale dei rifiuti, mediante l'installazione di una cabina fonoisolante.</p>
<p>Identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio: Dall'indagine fonometrica riportata nel DVR aziendale emerge che le aree di lavoro a maggior rischio risultano essere quelle all'interno del capannone in cui avvengono le operazioni di trattamento e selezione dei rifiuti, per cui le mansioni maggiormente soggette a livelli di esposizione al rumore superiori al valore inferiore di azione risultano essere i magazzinieri e le addette alla linea di selezione.</p>
<p>Indicazione dei principali percorsi di propagazione: L'ambiente di lavoro è caratterizzato da un unico volume per cui il rumore ambientale è diffuso e proviene da tutti gli impianti presenti.</p>
<p>Indicazione degli interventi tecnici specifici da realizzare: Al fine di mitigare l'esposizione al rumore delle addette alla linea di selezione, il box sarà così realizzato: Copertura in alluminio dell'intero soppalco di cernita mediante tamponamenti laterali fino a mm.1100 in altezza in pannelli da 30 mm. micronervati con all'interno del poliuretano espanso reticolato a celle chiuse, i successivi mm. 1100 saranno costruiti in vetri a doppio strato 3+3/12/3+3 (vetro camera) antisfondamento dei quali 1 scorrevole per modulo. Il soppalco avrà inoltre n. 02 porte di accesso costruite con gli stessi materiali della cabina e la copertura sovrastante a volto sarà costruita con due lamine in alluminio con all'interno un foglio di polistirolo da mm. 30. La cabina sarà completa di dotazione base (aspirazione, riscaldamento, condizionamento e illuminazione).</p>
<p>Indicazione delle caratteristiche di fonoisolamento dei pannelli da acquistare ed installare: Pannello opaco verticale Sarà realizzato con pannelli sandwich in lamiera/PE/lamiera, Pannello copertura Sarà realizzato con pannelli sandwich in Alluminio/EPS/Alluminio Pannello trasparente Sarà realizzato con vetri a doppio strato 3+3/12/3+3.</p>

ALLEGATI

- **Visura catastale;**
- **Preventivo del fornitore per cabina fonoisolante su impianto di selezione**
- **Disegno tecnico**
- **Preventivo per perizia tecnica asseverata**
- **Relazione tecnica previsionale dell'attenuazione dell'esposizione al rumore;**
- **Documento d'identità del perito;**

Dal DVR aziendale emerge che in corrispondenza della linea di selezione manuale, con pressa TE.MA in funzione, i valori di esposizione sono i seguenti:

$Leq_A = 81,8 \text{ dB(A)}$	$Leq_A = 84,5 \text{ dB(C)}$	$L_{picco} = 110,2 \text{ dB(C)}$
------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Le lavoratrici addette alla linea di selezione risultano quindi soggette a livelli personali di esposizione al rumore **LEX,8h di 83,5 dB(A)**

Considerando i livelli di rumorosità noti, l'attenuazione calcolata della cabina ed il fatto che comunque l'attività di selezione determina una rumorosità in assenza di altre sorgenti che è risultata pari a 72 dB(A) il livello di esposizione dei lavoratori a seguito dell'intervento sarà:

$Leq_A = 74,0 \text{ dB(A)}$	$Leq_A = 76,0 \text{ dB(C)}$	$L_{picco} = 99,0 \text{ dB(C)}$
------------------------------	------------------------------	----------------------------------

C. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DETTAGLIATA DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DELLA SPESA	COSTO DELLA VOCE ESCLUSA IVA (EURO)
A. SPESE DI PROGETTO	
A.1 SPESE DIRETTAMENTE NECESSARIE ALL'INTERVENTO	
1. Realizzazione cabina su impianto di selezione TE.MA MOD.MO.4.IS	€ 68.800,00
TOTALE SPESE A.1	€ 68.800,00
A.2 SPESE ACCESSORIE O STRUMENTALI	
1. Riscaldamento e condizionamento	€ 6.000,00
2. Aspirazione	€ 8.500,00
TOTALE SPESE A.2	€ 14.500,00
TOTALE SPESE A	€ 83.300,00
B. SPESE TECNICHE E ASSIMILABILI	
1. Perizia tecnica asseverata	€ 1.624,00
TOTALE SPESE B	€ 1.624,00
TOTALE SPESE A+B	€ 84.924,00

Sezione 3 – Tabella punto c

c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	Punti 65
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori al valore inferiore di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate.		
Macchine		
Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo; sono altresì escluse le attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 se acquistate a sé stanti.		
Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE.		
I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull'esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (L_{pA}) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A (L_{pA}) e un livello di potenza sonora ponderata A (L_{WA}) inferiori; i dati relativi all'emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni:		
<ul style="list-style-type: none">• $L_{pA} \geq 2$ dB(A)• $L_{WA} \geq 2$ dB(A)		
Trattori agricoli e forestali		
I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.		
I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l'acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni:		
<ul style="list-style-type: none">• i trattori di categoria T1 e C1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento;• i trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento.		
DEFINIZIONI: Il valore inferiore di azione per il rischio rumore è definito dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 ove, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, esso è fissato pari a rispettivamente a: $L_{EX} = 80$ dB(A) e $p_{peak} = 112$ Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa).		
Per le categorie dei trattori agricoli o forestali si fa riferimento al regolamento UE 167/2013.		

Esempio di progetto – trattore Landini da sostituire con Trattore New Holland – Fattore rischio tipologia c

PERSONALE ESPOSTO				
NOMINATIVO	MANSIONE	MACCHINA	L _{EX,8h} dB(A)	P _{peak} > 135 dB(C)
GUALTIERI ROBERTO; GUALTIERI RENZO; GRUPPO OMOGENEO	Pompaggio, trasporto e distribuzione di liquami agricoli su terreni agricoli	Trattore agricolo LANDINI Legend DT-130 (BAML/BD) targa AT973N	84,9 ± 2,0*	126,8

PERSONALE ESPOSTO			
NOMINATIVO	MANSIONE	MACCHINA	L _{EX,8h} dB(A)
GUALTIERI ROBERTO; GUALTIERI RENZO; LAVORATORI STAGIONALI	Pompaggio, trasporto e distribuzione di liquami agricoli su terreni agricoli	Trattore agricolo New Holland T7.165 S	68,0 ± 2,0*

T7.165 MY18

Qui di seguito si allegato foto del trattore agricolo da sostituire (trattore LANDINI modello BAML/BD (LEGEND-DT130) - Telaio: BAMLJ15210 – Targa: AT973N)



C. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DETTAGLIATA DEL PROGETTO

DESCRIZIONE DELLA SPESA	Costo della voce, esclusa IVA (Euro)
A. SPESE DI PROGETTO	
A.1 Spese direttamente necessarie all'intervento	
1. Trattore agricola NEW HOLLAND, Modello T 7.165 S	102.000,00 €.
Totale spese A.1	102.000,00 €.
TOTALE SPESE A	
B. SPESE TECNICHE E ASSIMILABILI	
1. Perizia asseverata	1.800,00 €.
Totale spese B	1.800,00 €.
TOTALE SPESE A+B	103.800,00 €.

RICAVI DI VENDITA O PERMUTA	
Macchina/trattore che si intende vendere o permutare	Importo di vendita o permuta (esclusa IVA) (Euro)
	16.000,00 €.
TOTALE VENDITA/PERMUTA	16.000,00 €.

Sezione 3 – Tabella punto d

d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	Punti 65
<p>Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento.</p>		
<p>Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:</p>		
<p>a) Vibrazioni mano-braccio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. martelli demolitori 2. perforatori 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 4. seghe e motoseghe 5. decespugliatori, tagliaerba 6. motocoltivatori 7. chiodatrici 8. compattatori vibro-cemento 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 10. cubettatrici 11. ribattitrici 12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso 	<p>b) Vibrazioni corpo intero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. macchine con operatore a bordo 	
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all'art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 destinate ad essere collegate a macchine con operatore a bordo e acquistate a sé stanti. Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull'esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all'emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali.</p>		
<p>DEFINIZIONI: Per "valori di azione" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art.201 del d.lgs. 81/2008:</p>		
<p>a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a 2,5 m/s².</p>		
<p>b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a 0,5 m/s².</p>		



Sezione 3 – Tabella punto e

e	Riduzione del rischio biologico	Punti 80		
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.				
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni </td> </tr> </table>			<p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti 	<p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni
<p>a) misure di contenimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell'aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti 	<p>b) misure di prevenzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell'acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni 			
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici.</p>				
<p>DEFINIZIONI:</p> <p>Per "agente biologico" si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni</p> <p>Per "organismo geneticamente modificato" vale la definizione del d.lgs. 206/2001</p> <p>Per "microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano" vale la definizione dell'art. 267 del d.lgs. 81/2008</p> <p>Per "gruppi 2, 3 e 4" si intende la classificazione secondo l'art. 268 del d.lgs. 81/2008</p>				



Sezione 3 – Tabella punto f

f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	Punti 85
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: <ul style="list-style-type: none">• puntuali• lineari flessibili• lineari rigidi		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.		
DEFINIZIONI: gli ancoraggi finanziabili sono quelli conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).		

Sezione 3 – Tabella punto g

g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti	Punti 70
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).• i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998• le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall'impresa ed esclusivamente tramite rottamazione.		



Dati sulle macchine da sostituire e da acquistare

Macchina da sostituire	Macchina da acquistare
<p>Escavatore O&K mod. RH6.5 Matricola 521804</p> <p>Viene utilizzato nelle attività di scavo, carico, scarico e movimentazione materiale in cantiere.</p>	<p>Escavatore Caterpillar mod. 323F SA</p> <p>Sarà utilizzato nelle attività di scavo, carico, scarico e movimentazione materiale in cantiere.</p>
<p>Principali caratteristiche e indicatori di prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza (KW): 113 • Massa (Kg): 21.100 • Dimensioni (m): Altezza 3,15 Larghezza 2,50 Lunghezza 9,55 	<p>Principali caratteristiche e indicatori di prestazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potenza (KW): 122 • Massa (Kg): 25.565 • Dimensioni (m): Altezza 3,10 Larghezza 2,50 Lunghezza 9,82
<p>Accessori, utensili e/o attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e loro caratteristiche: Benna</p>	<p>Accessori, utensili e/o attrezzature intercambiabili in dotazione e loro caratteristiche: Benna</p>
<p>Modalità di alienazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permuta <input checked="" type="checkbox"/> • Rottamazione <input type="checkbox"/> 	
<p>Data di piena proprietà: 07/10/2009*</p> <p>Data di immissione sul mercato: 28/08/2001**</p> <p>*Data fattura di riscatto leasing nr.02/1935015, successivamente iscritta nel registro cespiti aziendale (Allegato 2)</p> <p>**Data dichiarazione di conformità CE (Allegato 1)</p>	

Si allegano:

- **ALLEGATO 1:** dichiarazione di conformità alla direttiva 98/37/CE della macchina da sostituire;
- **ALLEGATO 2:** documento che attesti la piena proprietà della macchina da sostituire da prima del 31/12/2017;
- **ALLEGATO 3:** dati tecnici della macchina da sostituire;
- **ALLEGATO 4:** fotografie della macchina da sostituire;
- **ALLEGATO 5:** dati tecnici della macchina da acquistare;

Esempio di progetto – Escavatore– Fattore rischio tipologia g



La valutazione del rischio infortunistico relativa all'utilizzo di escavatori ed altri mezzi d'opera è inizialmente richiamata a pag.34 del documento denominato "Valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori", codificato come pericolo per la sicurezza "B3.21". Dalla tabella si evincono gli esempi degli incidenti più ricorrenti per questa tipologia di beni, ma per una valutazione specifica è necessario spostare l'attenzione sul documento denominato "Valutazione rischio macchine e attrezzature di lavoro", allegato al DVR principale, nonché parte integrante dello stesso. La necessità di sostituire l'escavatore oggetto di sostituzione nel presente progetto, identificato come O&K RH 6.5, è riscontrabile da pag.22, ovvero nella "Fase 4 – Misure di prevenzione e protezione e cronoprogramma", dove è evidenziata l'assenza di certificazione "ROPS" in cabina. Questa mancanza espone gli addetti incaricati dell'utilizzo dell'escavatore ad un grave pericolo per la sicurezza, infatti l'accidentale ribaltamento della macchina potrebbe avere conseguenze molto gravi sull'autista, motivo per il quale la normativa vigente ha reso obbligatoria questa certificazione per tutti gli escavatori idraulici immessi sul mercato, indipendentemente dal loro peso e dalle prestazioni operative offerte.

B. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO

B.1 Modifiche all'attività aziendale

Il progetto presentato dall'impresa prevede l'acquisto di **nr.1 escavatore Caterpillar mod. 323F SA** in sostituzione di **nr.1 escavatore O&K mod. RH6.5** del 2001 conforme alla direttiva macchine 98/37/CE.

Il nuovo escavatore Caterpillar mod. 323F SA dispone di una cabina certificata ROPS, in conformità alla direttiva ISO 12117-2, questo significa che in caso di ribaltamento della macchina la struttura rinforzata della cabina permette di mantenere un volume limite di deformazione (DLV) tale da salvaguardare la sicurezza dell'operatore. In mancanza di tale certificazione l'operatore rimarrebbe schiacciato sotto al peso della macchina, con conseguenze gravi che potrebbero portare anche alla morte.

Sezione 3 – Tabella punto h

h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete	Punti 60
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio tramite la sostituzione di macchine		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">• le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e devono essere conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.)• le macchine sostituite devono essere alienate dall'impresa secondo una delle seguenti modalità:<ul style="list-style-type: none">• rottamazione;• permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l'acquisto.		



Dispositivi ROPS


Sezione 3 – Tabella punto i

i	Riduzione del rischio sismico	Punti 75
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale, che prevedono l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l'intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell'O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681. L'intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell'impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l'adeguamento di scaffalature esistenti e l'acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall'impresa.		
DEFINIZIONI: ai fini della presente Tipologia di intervento per "scaffalature esistenti" si intendono quelle già in uso da parte dell'impresa, che abbiano altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia "porta-pallet"; per "scaffalature antisismiche" si intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681 limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche.		



Sezione 3 – Tabella punto I

I	Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	Punti 90
<p>Nell'ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi: Buona prassi "Ingresso spazi confinati", http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-Sanofi.pdf</p>		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione attraverso l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistemi di monitoraggio ambientale • sistemi automatizzati e robot per l'esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione • dispositivi, sistemi e droni per l'accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti 		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.</p>		
<p>DEFINIZIONI: ai fini del presente bando per "ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento" si intendono spazi circoscritti non progettati per la presenza continua di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l'ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzati da vie di accesso e uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all'interno dei quali è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la sicurezza dei lavoratori (ambienti assimilabili a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi).</p>		



Basi autoportanti.

Con parapetto

Si utilizza quando l'accesso via parapetto o non è possibile installare una base. Il palo portante è integrato nella struttura del parapetto.



Per braccio da 60



Con stabilizzatore

La particolare base dotata di stabilizzatore, consente di fissare il braccio-gru anche verticale o per recuperi e soccorsi: ad esempio dal bordo di un ponte.



Per braccio da 60 e 120



Ad H con ruote

Grazie alle ruote posizionate sulla base, questa tipologia di braccio-gru è ideale per lavori con più accessi in spazi confinati nella stessa area.



Per braccio da 60



Con contrappeso

Un sistema di contrappeso è l'ideale quando si ha bisogno di muoversi e accedere a vari punti nella stessa zona. Composto da una unità di base centrale con una serie di opzioni di assemblaggio, di ancoraggio, di posizionamento, di regolazione e di estensione delle gambe.



Per braccio da 60 e da 120



Allegato 1.2: Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale:

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti;
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

I progetti possono riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro anche se operanti in più sedi o più regioni. In questo caso la domanda di contributo potrà essere presentata o presso una sola delle Sedi Inail nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell'intervento o dove è situata la sede legale dell'impresa.

Le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci non possono richiedere il finanziamento per i progetti di cui al presente allegato.

1. Spese ammissibili a finanziamento

Il valore massimo ammesso per spese di consulenza del progetto è calcolato in base ai criteri di cui alla nota tecnica di seguito riportata.


La formula ivi riportata esprime il valore totale della spesa di consulenza; tale valore, sommato alle eventuali spese di certificazione o asseverazione, costituisce il valore totale del progetto.

Il contributo erogato dall'Inail sarà pari al 65% del valore del progetto. Il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro; per le imprese fino a 50 dipendenti non è fissato il limite minimo di finanziamento.

Allegato 1.2: Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Sezione 3 – Tipologia di intervento

a	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato UNI ISO-45001:2018	90
b	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro di settore previsto da accordi INAIL-Parti Sociali	80
c	Adozione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro non rientrante nei casi precedenti	80
d	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 asseverato	80
e	Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all'art.30 del d.lgs. 81/2008 non asseverato	75
f	Adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000	70
g	Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente	70



Allegato 2: Progetti per la riduzione del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)

Ammissibili a finanziamento: A. le spese di progetto; B. le spese tecniche e assimilabili.

Spese di progetto: stessa definizione altri assi

Spese tecniche e assimilabili: Stessa definizione ma diversamente contemplano

- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall'impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Non ammissibili a finanziamento: le stesse dell'asse precedente

Importo totale del progetto finanziabile nella misura del 65% con massimo erogabile di 130.000 euro.

Spese tecniche e assimilabili finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

Allegato 2 - Tipologie di intervento ammissibili

Ammissibili a finanziamento: progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Fattore di rischio Per Tipologia di intervento: coerente con attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e riscontrabile nel documento di valutazione dei rischi (DVR).

Ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di eliminazione e/o riduzione del rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi che comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico per i lavoratori, rischio disciplinato dal Titolo VI e dall'Allegato XXXIII del d.lgs. 81/2008.

Valutazione del rischio: effettuata secondo i metodi riportati nelle norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) e nei Technical report ISO/TR 12295 e ISO/TR 12296.

Miglioramento: documentato con valutazione del rischio che compara situazioni ante e post operam. Relazione tecnica di progetto deve riportare dettaglio di ciascun fattore di rischio nonché i corrispondenti valori attribuiti a tutti i parametri utilizzati nel calcolo degli indici di rischio.

Se acquisto di macchine: non usate e conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettera a).

Se sostituzione di macchine: vecchie da alienare dall'impresa con modalità che dipendono dalla data di immissione sul mercato. **Vendita o permuta con possibilità di rottamazione** se successive a Direttiva 2006/42/CE. Permuta se tra Direttiva 2006/42/CE e Direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.). **Rottamazione** se antecedenti a direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Allegato 2 - Tipologie di intervento ammissibili

Sezione 3 - Tipologia di intervento

a	Riduzione del rischio da movimentazione manuale dei pazienti	90
b	Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi	80
c	Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi	80
d	Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza	55




Allegato 2 Sezione 3 punto b

	Riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi	Punti 80
b	Nell'ambito di questo intervento possono essere adottate le seguenti buone prassi: "Ribaltatore bobine" http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-23010213-Sealed.pdf "Realizzazione di due vasche di raccolta (baie) del pescato in zona poppiera su un peschereccio al traino con rete volante" http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-Prassi-04072012-Micucci.pdf	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di sollevamento e abbassamento di materiali, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine: <ul style="list-style-type: none">• manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg• piattaforme aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg• carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg• argani, paranchi e sistemi di gru leggere/gru a struttura limitata e gru caricatori aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg• sistemi automatici di alimentazione		
AMBITO: i fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di sollevamento e abbassamento di oggetti di massa uguale o superiore a 3 kg, così come descritto nel campo di applicazione della norma UNI ISO 11228-1. Sono finanziabili i progetti per i quali dalla valutazione del rischio ante intervento risulti che l'indice di rischio, inteso come rapporto tra la massa dell'oggetto movimentato e la massa raccomandata, valutato secondo le indicazioni della norma UNI ISO 11228-1 e del Technical report ISO/TR 12295, sia maggiore di 3. Il valore finale dell'indice di rischio atteso dovrà risultare minore o uguale a 2. Per quanto riguarda le operazioni di movimentazione complesse (multicompito), sono finanziabili gli interventi per i quali, dalla valutazione del rischio ante intervento risulti che l'indice scelto per il caso specifico (CLI o VLI o SLI, rispettivamente Composite Lifting Index, Variable Lifting Index e Sequential Lifting Index), calcolato in accordo con il Technical report ISO/TR 12295, sia maggiore di 3. Anche in questo caso il valore finale atteso dell'indice di rischio dopo l'intervento (CLI o VLI o SLI) dovrà essere minore o uguale a 2. Qualora il progetto sia relativo alla riduzione del rischio connesso a diversi compiti di sollevamento e abbassamento di carichi: <ul style="list-style-type: none">• se si tratta di compiti svolti in successione, l'indice di rischio da considerare ai fini della valutazione è il SLI, riferito alla loro totalità;• se si tratta di compiti svolti in momenti separati nell'ambito del turno e/o da persone diverse, è necessario calcolare l'indice CLI o VLI per ogni singolo compito individuato.		



Allegato 2 Sezione 3 punto c

c	Riduzione del rischio legato ad attività di traino e spinta di carichi	Punti 80
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
<p>OGGETTO: progetti di riduzione del rischio dovuto alla movimentazione manuale svolta come attività di traino e spinta di carichi, da realizzarsi mediante l'acquisto dei seguenti tipi di macchine:</p> <ul style="list-style-type: none">• manipolatori, robot e robot collaborativi aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500 kg• carrelli aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 2000 kg• argani aventi un carico massimo di utilizzazione non superiore a 500kg• sistemi automatici di alimentazione		
<p>AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di spinta o di traino di carichi così come descritto nel campo di applicazione della norma UNI ISO 11228-2.</p> <p>Sono finanziabili i progetti per i quali, in seguito alla valutazione del rischio ante intervento, effettuata sia nella fase di attivazione sia durante quella di mantenimento del moto, l'indice del rischio (IR) calcolato seguendo le indicazioni del metodo 1 della norma UNI ISO 11228-2 o il limite di sicurezza (F_R) ottenuto applicando il metodo 2 della norma UNI ISO 11228-2 risulti maggiore di 2.</p> <p>A seguito dell'intervento di miglioramento dovrà risultare:</p> <ul style="list-style-type: none">• un valore atteso di $IR < 1$o• un valore atteso di $F_R < 0,85$.		
<p>DEFINIZIONI: per "manipolatori" si intendono macchine azionate da energia non manuale in cui l'operatore è in contatto con il carico o il dispositivo di tenuta, per guidare e/o controllare il carico e portarlo in una data posizione nello spazio. I manipolatori includono 3 elementi funzionali di base: il dispositivo di presa del carico, il dispositivo per spostare e posizionare nello spazio, la struttura di sostegno.</p> <p>Per "robot" si intendono manipolatori automatici multifunzione riprogrammabili, programmabili su 3 o più assi, sia fissi in una postazione che mobili.</p> <p>Per "robot collaborativi" si intendono robot che lavorano in diretta cooperazione con l'uomo all'interno di uno spazio di lavoro definito.</p> <p>Per "carrelli" si intendono macchine aventi almeno tre ruote o con cingoli, progettati sia per trasportare, tirare, spingere, sollevare, accatastare, impilare sia per depositare su scaffali unità di carico e che sono controllati da un operatore, a terra o a bordo, o da un automatismo senza conducente.</p> <p>Per "argani" si intendono macchine azionate da energia non manuale per il sollevamento e l'abbassamento di carichi sospesi su ganci o altri dispositivi di movimentazione dei carichi e per lo spostamento (trazione e abbassamento) di carichi su piani inclinati e/o per la sola trazione di carichi su piani che sono solitamente orizzontali. Utilizzano funi, catene o cinghie avvolte in uno o più strati su un tamburo o funi in azionamenti con pulegge di trazione</p>		
<p>Per "sistemi automatici di alimentazione" si intendono sistemi per effettuare le operazioni di carico e/o scarico dei materiali da lavorare, precedentemente eseguite manualmente, e destinati ad essere integrati nella macchina già di proprietà dell'impresa/ente.</p>		



Allegato 2 Sezione 3 punto d

d	Riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza	Punti 55
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'automazione completa o parziale di operazioni del ciclo produttivo che richiedono la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alle operazioni manuali di movimentazione di oggetti leggeri ad alta frequenza così come descritto nel campo di applicazione della Norma UNI ISO 11228-3. Per tali progetti dalla valutazione del rischio ante intervento deve risultare un indice di rischio calcolato con il metodo OCRA Index (norma UNI ISO 11228-3 e ISO/TR 12295) maggiore di 4,5 oppure un punteggio, calcolato con la check list OCRA così come riportata nel ISO/TR 12295, superiore a 14. Inoltre, dalla valutazione del rischio atteso dopo l'intervento deve risultare un indice di rischio calcolato con OCRA Index inferiore o uguale a 3,5; nel caso in cui l'OCRA Index prima dell'intervento risulti superiore a 9, il suo valore post intervento deve essere inferiore a 4,5. Qualora il rischio ante intervento sia stato calcolato con la check list OCRA, il suo punteggio deve risultare inferiore o uguale a 11; nel caso in cui il punteggio, prima dell'intervento, risulti superiore a 22,5, il punteggio atteso dopo l'intervento dovrà essere inferiore o uguale a 14. L'automazione deve riguardare solo le operazioni interessate dal rischio oggetto del finanziamento.		
DEFINIZIONI: per "bassi carichi" si intendono gli oggetti leggeri aventi massa inferiore a 3 kg.		



Allegato 3 – Progetti di bonifica di materiali contenenti amianto (MCA)

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (MCA):

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti (tabella 1);
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento;
4. la **documentazione** da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale (tabella 2).

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

Sezione 3 – Tipologia di intervento (Il progetto può comprendere più Tipologie di intervento; in tal caso occorre selezionarle tutte nella domanda)		
a	Rimozione di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti amianto in matrice friabile *	90
b	Rimozione di MCA da mezzi di trasporto	90
c	Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.)	85
d	Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto	80
e	Rimozione di coperture in cemento-amianto	80
f	Rimozione di manufatti, non compresi nelle precedenti Tipologie di intervento, contenenti amianto in matrice compatta: *cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti verticali, controsoffitti, condutture, ecc.)	80

* secondo il d.m. 6/9/1994 si definisce:

- **friabile**: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale
- **compatto**: materiale duro che può essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.)

Rimozione di materiali contenenti amianto (MCA) con successivo trasporto e conferimento a impianto autorizzato ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il semplice smaltimento di MCA già rimossi.

Gli interventi devono essere effettuati da ditte qualificate (Albo Nazionale Gestori Ambientali):

- categorie 10A/10B per la rimozione
- categoria 5 per il trasporto

In sintesi

La rimozione parziale è ammissibile solo se coerente con PCM

ma



Per le coperture la rimozione parziale non è ammessa

eccezione



Gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro dell'impresa richiedente



Per gli immobili a parziale locazione, o con proprietari differenti, l'impresa può richiedere il finanziamento solo per gli interventi sulla porzione di immobile di propria competenza

Tipologia di intervento a) Rimozione di amianto in matrice friabile

Si tratta usualmente di componenti edilizie quali coibentazioni, intonaci, cartoni, controsoffitti, contenenti **amianto in matrice friabile**

Friabile: materiale che può essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale (d.m. 6/9/1994)

Per le **strutture piane** ricadenti in questa Tipologia di intervento, le spese di progetto possono essere computate nella misura massima di **20 €/mq** di manufatto in MCA da rimuovere.

NOVITÀ!

È finanziabile la sola bonifica, non il rifacimento



Tipologia di intervento d) Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto

Per le **strutture piane** ricadenti in questa Tipologia di intervento, le spese di progetto possono essere computate nella misura massima di **20 €/mq** di manufatto in MCA da rimuovere.

NOVITÀ!

È finanziabile la sola bonifica, non il rifacimento



Tipologia di intervento f) Rimozione di amianto in matrice compatta (manufatti non compresi nelle altre Tipologie di intervento)

Compatto: *materiale duro che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.) (d.m. 6/9/1994)*

Per le **strutture piane (p.es. pareti verticali)** ricadenti in questa Tipologia di intervento, le spese di progetto possono essere computate nella misura massima di **20 €/mq** di manufatto in MCA da rimuovere.



È finanziabile la sola bonifica, non il rifacimento



Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto (con eventuali sottocoperture)



- È ammissibile a finanziamento anche il **refacimento** della copertura e della sottocopertura in MCA nonché degli elementi accessori quali le lattonerie (scossaline) e i canali di gronda.
- **Non sono invece finanziabili** le spese relative al rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura e al rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature e i costi di nuovi elementi tecnologici integrati, di pannelli solari o moduli fotovoltaici.
- Si tratta **dell'unico caso finanziabile di rifacimento contemplato dall'Allegato 3**.
- Le superfici computate ai fini del calcolo della nuova copertura e sottocopertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.
- L'Allegato 3 pone dei **limiti alle spese di progetto** per:
 - rimozione e rifacimento delle coperture
 - rimozione e rifacimento delle sottocoperture
- La rimozione di copertura in MCA è ammissibile a finanziamento anche se preliminare alla **demolizione** dell'edificio e alla ricostruzione, nel medesimo sito, di un nuovo edificio destinato allo svolgimento delle medesime attività produttive da parte dell'impresa richiedente. Anche in questo caso le superfici computate ai fini del calcolo del rifacimento della copertura non possono eccedere quelle computate per il calcolo delle spese di bonifica.

Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

Dispositivi di ancoraggio

Nel caso di bonifica delle coperture, sono finanziabili anche l'acquisto e l'installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta.

Gli ancoraggi finanziabili sono quelli **conformi alla norma Uni 11578:2015** e riferibili alle categorie **A, C, e D** della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella **Circolare** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali **n. 3 del 13/02/2015** (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati ad un supporto).

Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

Dispositivi di ancoraggio finanziabili

tipo **A**
(puntuale con uno o più punti non scorrevoli)



Figura 3 - Esempio di ancoraggio puntuale permanente



tipo **C**
(lineare con linea flessibile)




Figura 5 - Esempio di ancoraggio lineare permanente flessibile



tipo **D**
(lineare con linea rigida)




Figura 4 - Esempio di ancoraggio lineare permanente rigido



Tipologia di intervento e) Rimozione di coperture in cemento-amianto

Esempi di dispositivi NON finanziabili



Linea vita temporanea



treppiede



carrello



Ganci da tetto UNI EN 517

Tipologia di intervento e) (coperture e sottocoperture)

Sono ammissibili le spese:

- **direttamente necessarie** (rimozione, trasporto, conferimento a impianto autorizzato ex dlgs 152/2006)
- **accessorie o strumentali** (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisorie, ecc., spese per l'esecuzione dei lavori in sicurezza, spese per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ex art 256 dlgs 81/2008)
- **rifacimento** di copertura e sottocopertura e degli elementi accessori
- acquisto e installazione di **ancoraggi permanenti**

Non sono ammissibili le spese relative a:

- rifacimento/consolidamento delle strutture di sostegno della copertura
- rifacimento degli elementi strutturali del tetto, delle orditure, dei solai, delle travature
- nuovi elementi tecnologici integrati, pannelli solari, moduli fotovoltaici

Riepilogo spese di progetto

Manufatto	Tipologia di intervento	Rifacimento	Limiti spese di progetto
Coperture	e	Sì	30 €/mq bonifica 30 €/mq rifacimento + spese per ancoraggi
Sottocoperture	e	Sì	20 €/mq bonifica 10 €/mq rifacimento
Strutture piane (controsoffitti, pareti, ecc.)	a,d,f	No	20 €/mq bonifica
Altri manufatti	a,b,c,d,f	No	Non sono fissati limiti alle spese di progetto

- **nella spesa totale** così determinata rientrano anche le spese edili accessorie (allestimento del cantiere, apprestamenti, opere provvisoriale, ecc.) e quelle per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle per la predisposizione e la presentazione all'organo di vigilanza del Piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008
- alle spese di rifacimento della copertura possono essere **aggiunte** le spese di acquisto e installazione degli **ancoraggi** (vengono computate a parte)

Spese tecniche ammissibili

Le spese tecniche e assimilabili sono le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- **la redazione della perizia asseverata (importo massimo ammissibile 1.850 Euro);**
 - **la determinazione analitica dell'amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata;**
 - **la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;**
 - **la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;**
 - la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, (certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.);
 - le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
 - le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
 - la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.
- **Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto alle spese di progetto, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro.**

La documentazione in fase di completamento e conferma della domanda

IN FASE DI DOMANDA
Domanda (Modulo A)
Documento di identità
Dichiarazione sostitutiva certificazione iscrizione CCIAA (Mod. C)
Perizia asseverata (Modulo B3) con relativi allegati
Programma di controllo e manutenzione
Certificato di analisi o rapporto di prova con relazione di campionamento
Eventuale dichiarazione organizzazione parti sociali (Mod. E)
Patto di integrità (Mod. G)

Contenuti specifici della perizia asseverata

Prospetto delle spese in perizia:
quantificazione economica
dettagliata del progetto

DESCRIZIONE DELLA SPESA	Costo della voce, esclusa IVA (Euro)
A. SPESE DI PROGETTO (comprese quelle accessorie e funzionali)	
Intervento rientrante nella Tipologia a)	
1.	
2. <i>con possibilità di inserire ulteriori righe</i>	
Intervento rientrante nella Tipologia b)	
1.	
2. <i>con possibilità di inserire ulteriori righe</i>	
Intervento rientrante nella Tipologia c)	
1.	
2. <i>con possibilità di inserire ulteriori righe</i>	
Intervento rientrante nella Tipologia d)	
1.	
2. <i>con possibilità di inserire ulteriori righe</i>	
Intervento rientrante nella Tipologia e)	
Spese di bonifica da MCA	
1. Spese di bonifica delle coperture in cemento-amianto	
2. Spese di bonifica delle <u>sottocoperture</u> in MCA	
Spese di rifacimento	
1. Spese di rifacimento delle coperture	
2. Spese di rifacimento delle <u>sottocoperture</u>	
Spese per gli ancoraggi conformi alla norma Uni 11578	
1. Fornitura	
2. Posa in opera	
3. TOTALE spese ancoraggi	
Intervento rientrante nella Tipologia f)	
1.	
2. <i>con possibilità di inserire ulteriori righe</i>	
Totale <u>spese A</u>	
B. SPESE TECNICHE E ASSIMILABILI³	

4 - Mappatura, natura ed estensione dei MCA da rimuovere

In Perizia asseverata è richiesta una descrizione degli immobili interessati dalla bonifica

Descrizione comune a tutti i progetti



Descrizione di dettaglio degli immobili specifica per i progetti di bonifica da MCA



A. SITUAZIONE ANTE OPERAM

.....

A.2 Immobili/manufatti interessati dalla bonifica da MCA

(descrivere gli immobili/manufatti interessati dal progetto dettagliando per ciascuno di essi in quale forma è presente l'amianto)

NOVITÀ!

4 - Mappatura, natura ed estensione dei MCA da rimuovere

In Perizia asseverata sono richieste descrizioni per particolari tipologie di intervento

Strutture piane

(1 scheda per ogni struttura piana)

B.3 Rimozione di strutture piane in MCA

(se sono state selezionate le Tipologie di intervento **a)**, **d)** o **f)** compilare la scheda seguente per ciascuna struttura piana oggetto di bonifica, quali p.es. controsoffitti, pareti verticali, pavimenti, se presenti)

struttura piana n.	
indirizzo dell'immobile		
estensione	 mq
tipo di struttura piana	controsoffitto in matrice friabile	<input type="radio"/>
	controsoffitto in matrice compatta	<input type="radio"/>
	parete verticale	<input type="radio"/>
	pavimentazione	<input type="radio"/>
	altro	<input type="radio"/>

Le estensioni delle superfici delle strutture piane da rimuovere devono essere indicate al netto di eventuali strutture/elementi in materiale non contenente amianto, quali per esempio i lucernari

NOVITÀ!

Coperture e sottocoperture

(1 scheda per ogni copertura o sottocopertura)

B.2 Rimozione di coperture in cemento-amianto

(se è stata selezionata la Tipologia di intervento **e)** compilare la scheda seguente per ciascuna copertura, e relativa eventuale sottocopertura, oggetto di bonifica)

copertura n.	
indirizzo dell'immobile		
estensione copertura in cemento amianto	 mq
estensione sottocopertura in MCA	 mq
estensione nuova copertura	 mq
estensione nuova sottocopertura	 mq
installazione di ancoraggi fissati permanentemente sulla nuova copertura		Si <input type="radio"/> No <input type="radio"/>

Le estensioni delle superfici della copertura e della sottocopertura da rimuovere devono essere indicate al netto di eventuali strutture/elementi in materiale non contenente amianto, quali per esempio i lucernari

Attenzione: la nuova copertura non può essere più grande di quella rimossa

Altre strutture

(1 scheda per ogni struttura)

B.4 Rimozione di MCA da altre strutture


(compilare la scheda seguente per ciascun manufatto diverso da quelli di cui ai precedenti punti B.2 e B.3 se sono state selezionate le Tipologie di intervento **a)**, **b)**, **c)**, **d)** o **f)**)

manufatto n.	
indirizzo dell'immobile		
descrizione		

Documentazione da allegare alla perizia asseverata

Per il progetto di **bonifica da materiali contenenti amianto**:

- visura catastale con planimetria
- planimetria quotata delle coperture, sottocoperture e strutture piane da rimuovere
- documentazione fotografica
- eventuali ulteriori elaborati grafici o descrittivi
- preventivi delle spese di progetto e delle spese tecniche



Per l'acquisto e l'installazione di **ancoraggi** sulla nuova copertura:

- scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato
- schema grafico di installazione
- preventivi



Ulteriori documenti integrativi che vengono richiesti se documentazione non chiara o esaustiva:

- planimetria dell'unità produttiva con evidenza della posizione degli elementi in amianto da bonificare
- stato di fatto, sovrapposto, stato finale

Compilazione della domanda: prestare attenzione a...

Intervento non realizzato o non in corso di realizzazione prima dei termini previsti dall'Avviso pubblico (Art. 9), tenendo presente, tuttavia, che per i progetti di bonifica amianto l'Avviso pubblico ammette la possibilità di presentare il piano di lavoro prima della data di cui all'art. 9.

Il Programma di controllo e manutenzione (PCM) di cui al punto 4 del d.m. 06/09/1994. Il PCM, dovrebbe essere presente nel momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, e attiva un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifici un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto. Il proprietario dell'immobile e/o il **responsabile dell'attività** che vi si svolge dovrà designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto

Per ogni manufatto di tipo diverso o posto su un edificio diverso l'impresa deve inviare almeno un **Certificato di analisi** oppure un **Rapporto di prova con relazione di campionamento** (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Quindi, nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio.

Il certificato di analisi/rapporto di prova deve essere comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l'art. 247 del d.lgs. 81/2008: actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;; c) antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e) crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Gli elementi citati nell'Allegato 3 sono: coerenza del progetto con il PCM, nominativo del Responsabile, ubicazione, natura e stato di conservazione dei MCA

PROGRAMMA DI CONTROLLO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ DI CUSTODIA E DI MANUTENZIONE Decreto Ministeriale 6 settembre 1994

1.00 IDENTIFICAZIONE DELL'IMMOBILE:

Comune Prov

via n.....

2.00 DATI PROPRIETARIO (se condominio, dati dell'AMMINISTRATORE)

Cognome.....Nome.....

residenza.....

3.00 DATI UTILIZZATORE (non si compila in caso di condominio)

Cognome.....Nome.....

residenza.....

4.00 DATI GENERALI SULL' EDIFICIO

Uso a cui è adibito:

Anno di costruzione: N. occupanti: Area tot. edificio mq:

N. piani..... N. locali

Accesso al pubblico: SI NO

5.00 COPERTURE IN CEMENTO- AMIANTO

NB: compilare la scheda 5.01 per ogni copertura

6.00 ALTRI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

<input type="checkbox"/> Lastre di controsoffittatura in cemento-amianto	Analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Tubazioni in cemento-amianto	Analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Cassoni/serbatoi in cemento-amianto	Analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Piastrelle in vinil-amianto	Analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> Altro	Analisi	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

7.00 LOCALIZZAZIONE DEI MATERIALI INDIVIDUATI

Locale	Materiali individuati	Quantità (mq / ml)
1)
2)
3)
4)
5)

NB: compilare la scheda 6.01 per ogni materiale e/o locale

PROGRAMMA DI CONTROLLO e MANUTENZIONE

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifica un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.

PROPRIETARIO

RESPONSABILE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO

di tutte le attività manufattive che possono interessare i materiali di amianto

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE DURANTE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E CUSTODIA.

Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate in tre categorie:

- a) interventi che non comportano contatto diretto con l'amianto;
- b) interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti amianto;
- c) interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali contenenti amianto.

Operazioni che comportino un esteso interessamento dell'amianto saranno effettuate solo nell'ambito di progetti di bonifica (piani di lavoro) secondo la normativa vigente.

Durante l'esecuzione degli interventi non è consentita la presenza di estranei nell'area interessata.

L'area deve essere isolata con misure idonee in relazione al potenziale rilascio di fibre:

- per operazioni che non comportano diretto contatto con l'amianto può non essere necessario alcun tipo di isolamento;
- negli altri casi la zona di lavoro deve essere confinata e il pavimento e gli arredi eventualmente presenti, coperti con teli di plastica a perdere.

L'impianto di ventilazione (se presente) deve essere localmente disattivato.

Qualsiasi intervento diretto sull'amianto deve essere effettuato con metodi ad umido.

Eventuali utensili elettrici impiegati per tagliare, forare o molare devono essere muniti di aspirazione incorporata.

Nel caso di operazioni su tubazioni in cemento-amianto vanno utilizzati quando possibile gli appositi "glove bag".

Al termine dei lavori, eventuali polveri o detriti di amianto caduti vanno puliti con metodi ad umido o con aspiratori portatili muniti di filtri ad alta efficienza.

I lavoratori che eseguono gli interventi devono essere muniti di mezzi individuali di protezione.

Per la protezione respiratoria vanno adottate maschere munite di filtro P3 di tipo semimaschera o a facciale completo, in relazione al potenziale livello di esposizione.

Nelle operazioni che comportano disturbo dell'amianto devono essere adottate inoltre tute intere a perdere, munite di cappuccio e di copriscarpe, di tessuto atto a non trattenere le fibre.

Tutto il materiale a perdere utilizzato (indumenti, teli, stracci per pulizia, ecc.) deve essere smaltito come rifiuto contaminato, in sacchi impermeabili chiusi ed etichettati.

I materiali utilizzati per la pulizia ad umido vanno insaccati ancora bagnati.

La manutenzione ed il cambio dei filtri degli aspiratori sono operazioni che comportano esposizione a fibre di amianto e devono essere effettuate in un'area isolata, da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione.

Ai sensi delle leggi vigenti, il personale addetto alle attività di manutenzione e di custodia deve essere considerato professionalmente esposto ad amianto.

Procedure previste nel caso di consistenti rilasci di fibre

Evacuazione ed isolamento dell'area interessata (chiusura delle porte e/o installazione di barriere temporanee); affissione di avvisi di pericolo per evitare l'accesso di estranei; decontaminazione dell'area da parte di operatori muniti di mezzi individuali di protezione con sistemi ad umido e/o con aspiratori idonei; monitoraggio finale di verifica.

4 - Mappatura, natura ed estensione dei MCA da rimuovere

Confronto tra Certificato di analisi e Rapporto di prova

Certificato di analisi

Il Responsabile del laboratorio assume responsabilità dell'intero processo di analisi **compreso il campionamento e la preparazione del campione**, l'identificazione e la scelta del metodo più idoneo per rispondere al quesito analitico, la dichiarazione esplicita che eventuali soggetti terzi sono stati scelti da lui liberamente con verifica dei requisiti di competenza ed idoneità allo scopo, l'interpretazione critica dei risultati.

Rapporto di prova

Consiste esclusivamente nell'attestazione dei risultati analitici ottenuti sul campione, **il prelievo del quale non avviene sotto il controllo del responsabile delle determinazioni analitiche.**

In caso di invio del Rapporto di prova l'impresa deve quindi trasmettere anche una **relazione di campionamento.**

Particolari Tipologie di intervento: Controsoffitto e sottocopertura

Alcune casistiche particolari da considerare con attenzione:

- a) il **controsoffitto** è previsto sia nella Tipologia a) che nella Tipologia f)
- b) distinguere **controsoffitto** (Tipologie a o f) da **sottocopertura** (Tipologia e)
- c) **estensione** delle coperture, delle sottocoperture e delle strutture piane (es. controsoffitti, pareti laterali) al netto di superfici in materiale diverso da MCA


Il finanziamento della bonifica del controsoffitto segue le medesime regole nelle Tipologie **a)** (matrice friabile) e **f)** (matrice compatta):

- limitazione delle spese di progetto a 20 €/mq
- non viene finanziato il rifacimento.

La distinzione è rilevante ai fini **della determinazione delle spese ammissibili** in quanto viene finanziato il rifacimento della sottocopertura ma non quello del controsoffitto.

Distinguere controsoffitto (Tipologie a o f) da sottocopertura (Tipologia e)

Ai fini del bando ISI per “**sottocopertura**” si intende un rivestimento interno situato subito al di sotto della copertura e a diretto contatto con questa o con il materiale coibente interposto (nota 1 nell’Allegato 3)



DETTAGLIO STRATIGRAFIA COPERTURA ESISTENTE

Si tratta in questo caso specifico di **SOTTOCOPERTURA** in quanto la lastra interna in cemento – amianto è a diretto contatto con l’isolante



Si tratta in questo caso specifico di **CONTROSOFFITTO** in quanto la superficie interna in cemento – amianto **NON** è a diretto contatto con l’isolante

Caratteristiche degli ancoraggi

Ancoraggi fissati permanentemente sulla nuova copertura (Tipologia di intervento e)
In Perizia asseverata:



dispositivo di ancoraggio di tipo **A**
(puntuale con uno o più punti non scorrevoli)

B.2 Rimozione di coperture in cemento-amianto
(se è stata selezionata la Tipologia di intervento **e**) compilare la scheda seguente per ciascuna copertura, e relativa eventuale sottocopertura, oggetto di bonifica)

copertura n.		
indirizzo dell'immobile			
estensione copertura in cemento amianto	 mq	
estensione sottocopertura in MCA	 mq	
estensione nuova copertura	 mq	
estensione nuova sottocopertura	 mq	
installazione di ancoraggi fissati permanentemente sulla nuova copertura	Si <input type="radio"/>	No <input type="radio"/>	

le estensioni delle superfici della copertura e della sottocopertura da rimuovere devono essere indicate al netto di eventuali strutture/elementi in materiale non contenente amianto, quali per esempio i lucernari



dispositivo di ancoraggio di tipo **C**
(lineare con linea flessibile)



dispositivo di ancoraggio di tipo **D**
(lineare con linea rigida)

Caratteristiche degli ancoraggi

Per l'acquisto e l'installazione sulla nuova copertura di ancoraggi fissati permanentemente (se previsti dal progetto) l'impresa dovrà allegare alla perizia asseverata la seguente documentazione:

- **scheda tecnica del progetto** a firma di professionista abilitato contenente almeno i seguenti elementi:
 - identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio
 - indicazione delle caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015:
 - ancoraggi puntuali (tipo A): descrizione con numero dei punti di ancoraggio
 - ancoraggi lineari flessibili (tipo C): descrizione con metri lineari di sviluppo
 - ancoraggi lineari rigidi (tipo D): descrizione con metri lineari di sviluppo
 - numero utenti collegabili contemporaneamente
- **schema grafico di installazione** (o tavola di progetto)
- **preventivi dettagliati** relativi alle spese di acquisto e di installazione degli ancoraggi.